

CURIA MERCATORUM  
ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA

ANNO IX / NUMERO 1/2005  
YEAR IX / NUMBER 1/2005

# NEWSLETTER

TRIMESTRALE D'INFORMAZIONE / QUARTERLY REVIEW

CURIA MERCATORUM

Centro di Mediazione ed Arbitrato / Mediation and Arbitration Center

## Il progetto WEBCURIA La conciliazione corre anche sul web

---

Dott. Marco D'Eredità,  
Vicesegretario Generale della  
Camera di Commercio di Treviso e  
Direttore di Curia Mercatorum

---

La conciliazione (o la mediazione, se vogliamo utilizzare il termine usato negli ordinamenti anglosassoni), si pone come strumento di risoluzione alternativa delle controversie basato fondamentalmente sul rapporto di fiducia che si deve instaurare tra le parti in lite ed il terzo conciliatore.

E' uno strumento pertanto che dovrebbe essere caratterizzato da elementi di fisicità dei contatti con gli attori partecipanti, sui quali spesso si basa il buon esito finale.

E' sotto gli occhi di tutti come tale strumento sia sempre più spesso individuato dal legislatore come possibile alternativa al ricorso alla giustizia ordinaria: ne sono esempi le norme in materia telecomunicazioni, di distribuzione di energia elettrica e gas, in materia di turismo, di rapporti di subfornitura fino ad arrivare, in tempi recenti, alle controversie in materia societaria o nei rapporti di franchising.

Ed è ugualmente evidente come gli interventi legislativi risentano della spinta che l'Unione Europea imprime per incentivare l'introduzione e la diffusione della conciliazione.

Infatti la Commissione Europea con diversi provvedimenti (dal Libro Verde in materia del 2000, alla Raccomandazione del 4 aprile 2001 per citarne solo alcuni) ha posto particolare attenzione nel considerare la conciliazione come un mezzo di risoluzione delle controversie commerciali ed in materia di

consumo di prioritario interesse.

Ma la stessa comunità europea si è posta anche il proposito di stimolare gli stati membri affinché sia favorito, in una fase storica avviata verso una progressiva globalizzazione dei mercati ove le controversie commerciali transfrontaliere, soprattutto in materia di consumo e di e-commerce,

*In this article the author, Curia Mercatorum's director, illustrates the recent project started by the association in the field of conciliation: on-line conciliation. This procedure, already established in other contexts, such as Milan and Florence Chambers of Commerce, will enable Curia Mercatorum to offer its clients an additional system for the settlement of disputes, which is deemed more and more valuable not only by companies, but also by consumers. As it will soon become effective, the next issues of this magazine will offer an in-depth overview of this system.*

### IN QUESTO NUMERO / IN THIS ISSUE

Il progetto WEBCURIA La conciliazione corre anche sul web (Marco D'Eredità)	pag. 1
La risoluzione delle controversie nei contratti Cross-Border. Come impostare una strategia vincente. (Fabio Bortolotti)	pag. 2
Le ultime pubblicazioni di Curia Mercatorum	pag. 7
Agenda	pag. 8

# La risoluzione delle controversie nei contratti Cross-Border. Come impostare una strategia vincente.

Prof. Avv. Fabio Bortolotti,  
avvocato in Torino, professore  
associato di diritto commerciale  
internazionale nell'Università  
di Torino e componente  
della Corte per la Risoluzione  
delle Controversie  
di Curia Mercatorum

In questo numero della Newsletter si ha il piacere di pubblicare un estratto dell'intervento tenuto dal Prof. Avv. Fabio Bortolotti, nel corso del convegno tenuto a Treviso lo scorso febbraio presso la Camera di Commercio, dal titolo: «Le tecniche di redazione dei contratti internazionali»

## 1. PREMESSA

Può sembrare a prima vista sorprendente che una parte si preoccupi, già prima di iniziare il rapporto con il proprio *partner*, di determinare le modalità di risoluzione di eventuali future controversie. Anzi, tale atteggiamento può suonare, al limite, come segno di scarsa fiducia verso la controparte se non addirittura come segno di un'intenzione di non voler adempiere ai propri obblighi.

In realtà, però, è vero il contrario: l'esperienza insegna che la previsione di un sistema **equilibrato** di risoluzione delle controversie, che eviti di avvantaggiare una parte rispetto all'altra, costituisce in molti casi la migliore garanzia affinché il contratto venga adempiuto

spontaneamente senza necessità di ricorrere ai tribunali o agli arbitri. Per questa ragione è essenziale, soprattutto nel contesto dei contratti internazionali, accordarsi preventivamente sulle modalità di risoluzione delle controversie, cercando di individuare in anticipo le soluzioni più adatte al singolo caso di specie. Nella presente relazione cercherò di dare una descrizione delle principali alternative che si presentano all'esportatore e di mettere in luce vantaggi e svantaggi delle varie soluzioni.

## 2. LA SCELTA TRA ARBITRATO<sup>1</sup> E GIURISDIZIONE ORDINARIA.

La prima alternativa che l'esportatore deve affrontare, è quella di decidere se affidare la soluzione di eventuali controversie ai **tribunali** statali o, invece, ad **arbitri** privati.

Occorre infatti tener presente che la scelta tra i due strumenti (arbitrato e giurisdizione ordinaria) è condizionata da una serie di variabili in grado di pesare in favore dell'una o dell'altra alternativa, di cui converrà tener conto per orientare la scelta.

Analizzeremo nella parte che segue i principali argomenti in favore e contro la scelta arbitrale.

### 2.1 Elementi in favore dell'arbitrato.

#### (a) Neutralità

Le parti che desiderino ricercare strumenti neutrali per la risoluzione delle controversie nel contesto della giurisdizione ordinaria, disporranno in pratica solo di soluzioni «di ripiego», quali quella di attribuire la competenza a giudici di un paese terzo, o ai giudici del paese dell'una o dell'altra parte, a seconda di chi inizi la controversia. L'arbitrato permette invece di risolvere il problema «a monte», attraverso la composizione di collegi giudicanti misti, in grado di garantire la massima neutralità: tipica la soluzione di un tribunale arbitrale composto da due arbitri designati dalle parti (i cosiddetti «arbitri di parte»), normalmente, ma non necessariamente, della loro stessa nazionalità, e da un presidente appartenente ad un paese terzo<sup>2</sup>. Un'altra soluzione «neutrale» consiste nel nominare un arbitro unico di nazionalità diversa dalle parti.

#### (b) Competenza specifica

Nella misura in cui le parti siano in grado di determinare<sup>3</sup> (o influenzare<sup>4</sup>) la selezione degli arbitri, sarà possibile individuare persone particolarmente qualificate in relazione alla specifica controversia, o per le loro competenze tecniche nel settore merceologico in oggetto, o, più in generale, per l'esperienza nel campo del diritto commerciale internazionale.

Quest'ultimo aspetto è particolarmente importante, in quanto una controversia relativa ad un contratto internazionale potrà di regola essere valutata meglio da persone che conoscano la prassi internazionale e che siano in grado di cogliere non solo gli aspetti strettamente giuridici ma anche il contesto «commerciale» in cui si situa la controversia.

#### (c) Procedura più semplice ed informale - Rapidità

Un altro indubbio vantaggio dell'arbitrato è costituito dalla maggiore flessibilità e semplicità della procedura: pur potendo questa variare no-

<sup>1</sup> Per un quadro più generale dell'arbitrato internazionale, v. BERNARDINI, *L'arbitrato commerciale internazionale*, Padova, 2000; BORTOLOTTI, *Manuale di diritto commerciale internazionale*, vol. I, *Diritto dei contratti internazionali*, Padova 2001 (in seguito BORTOLOTTI, *Manuale*, I), capitoli VII, VIII e IX.

<sup>2</sup> Che potrà, a seconda del regolamento arbitrale applicabile nel caso di specie, essere scelto di comune accordo dai due arbitri di parte (o dalle parti stesse), o essere determinato dall'organismo che gestisce l'arbitrato (o al quale sia stato attribuito il ruolo di «appointing authority»). Quando si opta per la prima soluzione (scelta del presidente ad opera degli arbitri di parte) è usuale prevedere l'intervento di un terzo nell'ipotesi in cui i due arbitri non si mettano d'accordo.

<sup>3</sup> In particolare attraverso la nomina del proprio arbitro «di parte».

<sup>4</sup> Ad es. attraverso la previsione nella clausola compromissoria di criteri (lingue conosciute, esperienza professionale, ecc.) che dovranno essere seguiti per la scelta degli arbitri non nominati dalle parti. Oppure, prevedendo che il presidente del collegio (o l'arbitro unico) debba essere nominato di comune accordo.

tevolmente a seconda del tipo di arbitrato scelto dalle parti e a seconda della legge applicabile al procedimento arbitrale, essa sarà quasi sempre meno rigida di quella applicata dai tribunali ordinari. In particolare si tenderà ad evitare ogni formalismo non strettamente necessario, facilitando alle parti il compito di far conoscere agli arbitri le loro ragioni.

Per quanto riguarda invece la rapidità, si tratta di un aspetto che non va sopravvalutato in quanto le procedure arbitrali non sono di regola così rapide come immaginano i non addetti ai lavori. In particolare, gli arbitrati più complessi possono durare anche anni, il che è tutto sommato ragionevole ogniqualvolta la lunghezza della procedura non sia dovuta a manovre dilatorie di una parte, ma all'obiettivo complessità della controversia.

Con tutto ciò, anche l'arbitrato più lungo sarà di norma più breve di un processo ordinario, se non altro per il fatto che il primo si esaurisce (salvo casi eccezionali) in un solo grado di giudizio.

#### (d) Segretezza

Un ulteriore profilo che può influenzare la scelta in favore dell'arbitrato, è quello della segretezza: mentre le sentenze dei giudici ordinari sono di regola accessibili ai terzi (che potranno leggerle sulle riviste specializzate o ottenerne copia presso l'organo giudicante), ciò non avviene per le sentenze arbitrali, se non nei casi in cui le parti stesse vi acconsentano<sup>5</sup>.

#### (e) Possibilità di escludere la competenza dei giudici del paese della controparte

Infine, un aspetto di notevole importanza pratica è dato dalla possibilità di impedire, attraverso la scelta arbitrale, alla controparte di portare la controversia davanti ai propri giudici. In particolare nei paesi che hanno aderito alla convenzione di New York del 1958<sup>6</sup>, i giudici locali sono tenuti a rispettare la clausola arbitrale eventualmente pattuita dalle parti e dichiararsi quindi incompetenti a conoscere controversie che le parti abbiano riservato all'arbitrato<sup>7</sup>.

Ora, soprattutto quando l'esportatore desidera evitare ad ogni costo eventuali azioni giudiziarie nel paese della controparte<sup>8</sup>, e la previsione di

una clausola di deroga del foro non garantisca con certezza un simile risultato<sup>9</sup>, la previsione della clausola arbitrale potrà costituire la soluzione ideale per raggiungere questo obiettivo. Un esempio interessante è costituito dagli Stati Uniti, i cui giudici sono tenuti a rispettare le clausole compromissorie<sup>10</sup> che riservino la competenza a decidere eventuali controversie ad arbitri, mentre è dubbio che lo stesso avvenga per clausole di deroga del foro che attribuiscono la giurisdizione a giudici stranieri. In situazioni di questo tipo<sup>11</sup> la soluzione arbitrale appare quindi nettamente preferibile ad una scelta del foro competente in Italia.

## 2.2 Casi in cui preferire il ricorso alla giurisdizione ordinaria.

Nonostante i numerosi argomenti a sostegno della scelta arbitrale, esaminati nel precedente paragrafo, sarebbe superficiale ritenere aprioristicamente che la scelta dell'arbitrato si imponga sempre e comunque. Infatti, possono presentarsi, e sovente si presentano, situazioni in cui risulta preferibile il ricorso alla giurisdizione ordinaria. Tra queste possiamo citare, a titolo di esempio, le seguenti:

### (a) Esportatore in posizione meramente difensiva

Quando una parte ritenga di doversi soltanto proteggere da un'eventuale azione della controparte (non prevedendo di dover in seguito avanzare pretese verso quest'ultima) sarà sovente preferibile la scelta del foro competente in Italia ad una soluzione arbitrale più neutrale.

Infatti, il foro competente in Italia permetterà all'esportatore di difendersi più facilmente (e con minori costi) in casa propria, mentre la soluzione arbitrale potrà favorire la controparte straniera, spianandole la strada ad azioni che non avrebbe tentato se avesse dovuto ricorrere alla giurisdizione ordinaria in Italia.

Soprattutto nei casi, purtroppo non infrequenti, di azioni promosse dalla controparte straniera a scopo prevalentemente intimidatorio (magari con richieste esorbitanti e pretestuose), la parte italiana che, in assenza della clausola

<sup>5</sup> E quando le sentenze vengono pubblicate si ha cura di eliminare i riferimenti che consentano di risalire alle parti.

<sup>6</sup> L'elenco di tali paesi è pubblicato più avanti, nell'allegato II.

<sup>7</sup> Ciò vale però solo a condizione che la materia oggetto di controversia sia «arbitrabile», aspetto che viene quindi ad assumere grande importanza nel presente contesto, come vedremo più avanti.

<sup>8</sup> Ad es. perché giudica troppo elevati i costi di una difesa efficace *in loco* (preoccupazione non priva di fondamento in certi paesi, come ad esempio, gli Stati Uniti o il Regno Unito), o perché dubita dell'imparzialità dei giudici locali.

<sup>9</sup> Si pensi ad es. ai paesi che lasciano ai propri giudici ampia discrezionalità nel decidere se considerarsi vincolati al rispetto di una clausola di deroga del foro in favore di un'autorità giudiziaria straniera.

<sup>10</sup> In base alla normativa federale che ha dato attuazione alla convenzione di New York.

<sup>11</sup> A condizione, beninteso, che sia assodato l'efficacia della clausola compromissoria nei confronti dei giudici locali. Infatti, come vedremo in seguito, il fatto in sé che il paese della controparte abbia aderito alla convenzione di New York non costituisce una garanzia assoluta che i giudici del paese in questione ne rispettino effettivamente le prescrizioni.

compromissoria, avrebbe potuto ignorare un'eventuale causa intentata nei suoi confronti all'estero (contando sulla possibilità di bloccarla in sede di riconoscimento in Italia<sup>12</sup>), sarà obbligata a difendersi dall'azione arbitrale, ben sapendo che le sarebbe impossibile - proprio grazie alla maggiore efficacia dello strumento arbitrale - opporsi in un secondo momento al riconoscimento del lodo in Italia. In tali condizioni, sarà quindi inevitabile accettare la battaglia (e con essa gli oneri e le spese rilevanti che l'arbitrato comporta).

Quanto sopra non significa, ovviamente, che la soluzione arbitrale sia inopportuna ogniqualvolta l'esportatore si trovi in una posizione meramente difensiva. Così, ad esempio, quando sia importante impedire ad ogni costo eventuali azioni giudiziarie nel paese della controparte e l'efficacia nel paese di quest'ultimo di una eventuale clausola di deroga del foro in favore dei giudici italiani risulti dubbia (tipico il caso degli Stati Uniti), potrà essere preferibile (sempreché la stessa sia efficace nel paese in questione) la clausola arbitrale.

Infine, va tenuta presente, come soluzione più adatta in chiave difensiva, la previsione di soluzioni arbitrali più «vicine» all'esportatore (e quindi meno «neutrali», se non altro sotto il profilo logistico), come in particolare il ricorso a **organismi arbitrali italiani** adatti a gestire (anche) arbitrati internazionali, come in particolare Curia Mercatorum.

E' quindi opportuno sottolineare in questa sede come l'arbitrato della Curia Mercatorum costituisce una valida alternativa alla giurisdizione ordinaria anche nel contesto di una strategia meramente difensiva.

#### **(b) Paesi non aderenti alla convenzione di New York**

Se il paese della controparte non aderisce alla convenzione di New York (che impone ai giudici dello Stato aderente di rispettare la clausola compromissoria - rinviando le parti agli arbitri - e di riconoscere il lodo arbitrale straniero), rischia di crearsi una situazione sbilanciata a danno del contraente italiano<sup>13</sup>.

Infatti, la parte italiana non potrà portare la

controversia davanti ai propri giudici, tenuti a rispettare la clausola compromissoria (mentre la controparte potrà farlo). Ma, soprattutto, nel caso in cui gli arbitri diano ragione alla controparte straniera, il lodo sarà riconoscibile in Italia<sup>14</sup>, mentre in caso di condanna della controparte straniera, il contraente italiano potrà non essere in grado di ottenere il riconoscimento del lodo nel paese della stessa<sup>15</sup>.

Quanto detto sopra non significa però affatto che la soluzione arbitrale debba essere scartata ogniqualvolta la controparte appartenga ad un paese non aderente alla convenzione di New York. In molti casi<sup>16</sup> l'arbitrato potrà essere consigliabile lo stesso, ad es. perché è ragionevole contare sull'osservanza spontanea del lodo o perché si fa affidamento sulla possibilità di ottenerne il riconoscimento in un paese terzo (aderente alla convenzione) in cui la controparte dispone di beni.

#### **(c) Non arbitrabilità della controversia**

Anche quando la controparte appartenga ad un paese aderente alla convenzione di New York, il ricorso all'arbitrato è comunque sconsigliabile per materie considerate non suscettibili di essere decise mediante arbitrato nei paesi interessati. Infatti, in base alla convenzione citata, il giudice del paese in cui la materia oggetto di controversia è considerata non arbitrabile sarà competente a decidere il caso nonostante la clausola compromissoria, e potrà rifiutare il riconoscimento della sentenza arbitrale su tale oggetto.

Così, ad es., può essere rischioso sottoporre ad arbitrato eventuali controversie tra l'esportatore italiano ed il suo concessionario belga, oppure controversie con agenti italiani «parasubordinati».

#### **(e) Controversie di limitato valore economico**

Un'altra situazione poco adatta all'arbitrato è costituita da contratti di importanza economica limitata, o comunque tali da dar luogo a controversie di scarso valore economico, per le quali gli strumenti arbitrali normalmente utilizzati a livello internazionale appaiono troppo complessi e costosi<sup>17</sup>.

Senza pretesa di indicare una «soglia» assoluta, si

<sup>12</sup> Almeno nei casi in cui sia stata prevista la competenza dei giudici italiani, soluzione in grado di prevenire il riconoscimento in Italia di sentenze straniere che non abbiano rispettato la clausola di scelta del foro: v. BORTOLOTTI, *Manuale*, I, § 6.3.4.

<sup>13</sup> Sempreché il paese della controparte, pur senza aderire alla convenzione citata, non segua principi analoghi a quelli previsti dalla stessa: ma si tratterà di casi eccezionali, dal momento che quasi tutti gli Stati favorevoli ad un ampio riconoscimento dell'arbitrato internazionale hanno aderito alla convenzione.

<sup>14</sup> Anche se pronunciato in un paese non aderente alla convenzione, non avendo l'Italia fatto uso della riserva che avrebbe permesso di limitare il riconoscimento alle sentenze arbitrali emesse nel territorio di uno Stato contraente.

<sup>15</sup> Infatti, non potendo contare sulla convenzione di New York, l'eventuale riconoscimento dipenderà dalla legge interna del paese in questione. Tuttavia, considerando che la mancata adesione alla convenzione citata è quasi sempre segno di ostilità verso l'arbitrato internazionale, è probabile che il paese in questione non consenta il riconoscimento del lodo arbitrale o lo consenta a condizioni più gravose di quelle della convenzione.

<sup>16</sup> Soprattutto ove le alternative disponibili (giudizio ordinario nel paese della controparte o in un paese terzo) risultino ancora meno soddisfacenti, ipotesi, questa, tutt'altro che infrequente nella prassi.

<sup>17</sup> Del resto, anche il ricorso alla giurisdizione ordinaria appare sovente scarsamente praticabile per controversie internazionali di modesta entità, soprattutto quando l'azione debba essere promossa all'estero.

può affermare in termini generali che controversie sotto i 25.000-50.000 euro sono di regola poco adatte ad essere risolte mediante ricorso all'arbitrato, in quanto questo rischia di avere costi sproporzionati rispetto all'oggetto del contendere; il che non esclude ovviamente che altri motivi possano giustificare comunque la scelta dell'arbitrato: ad esempio ove si tratti di questioni di principio la cui importanza vada oltre il singolo caso di specie, oppure quando l'obiettivo primario perseguito sia quello di scoraggiare un'eventuale azione della controparte. In questo contesto va comunque tenuta presente la possibilità di sottoporre eventuali controversie di limitato valore economico a particolari procedure di **arbitrato «rapido» o semplificato**, soluzione che permette di superare il problema descritto sopra.

Ciò significa che il sistema arbitrale introdotto dalla Curia Mercatorum permette, grazie alla previsione – per le controversie di valore inferiore a 150.000 euro – della procedura di arbitrato rapido, decisamente meno costoso, di superare il problema illustrato sopra, consentendo l'utilizzo dello strumento arbitrale anche per controversie di valore limitato.

### Vantaggi e svantaggi dell'arbitrato

#### Vantaggi

- Collegio giudicante misto
- Facile riconoscimento (in certi paesi)
- Rapidità (relativa)
- Segretezza
- Minore formalismo

#### Svantaggi

- Costo elevato (per piccole cause)
- Inadeguatezza in caso di strategia difensiva
- Inefficacia per certe materie

### 5.3 Arbitrato ad hoc ed istituzionale. Scelta dell'istituzione arbitrale.

La prima opzione che si presenta alle parti che abbiano optato per l'arbitrato è quella di scegliere tra un arbitrato *ad hoc* ed un arbitrato

istituzionale o «amministrato», e cioè tra un arbitrato che trova la sua disciplina nel contratto stesso ed un arbitrato gestito da un'apposita istituzione, specializzata nell'organizzare arbitrati.

L'arbitrato *ad hoc* ha il vantaggio di evitare interferenze esterne, che potrebbero limitare la libertà delle parti, e di permettere la messa a punto di soluzioni che tengano conto di specifiche esigenze del caso di specie. Esso comporta però la necessità di dettare, nella clausola compromissoria, una regolamentazione auto-sufficiente del futuro arbitrato: nomina degli arbitri, soluzioni da applicare in caso di manovre dilatorie di una parte<sup>18</sup>, disciplina del procedimento arbitrale<sup>19</sup>. Per questa ragione è di regola più prudente limitare la scelta dell'arbitrato *ad hoc* ai soli casi in cui vi siano fondate ragioni per preferirlo all'arbitrato istituzionale<sup>20</sup>.

Con la scelta dell'arbitrato istituzionale, le parti fanno riferimento ad un organismo specializzato nell'organizzazione e nella gestione di arbitrati ed al regolamento arbitrale da questo predisposto. Una volta che le parti si siano accordate sull'organismo arbitrale cui far riferimento, esse potranno limitarsi ad inserire la clausola compromissoria raccomandata dallo stesso, senza doversi preoccupare dei problemi ulteriori, che saranno disciplinati dal relativo regolamento.

Sotto questo profilo, quindi, il ricorso all'arbitrato istituzionale costituisce la soluzione più semplice: però, ove di scelga questa via, si dovrà innanzitutto accertare le caratteristiche dell'istituzione arbitrale prescelta e del suo regolamento (modalità di scelta degli arbitri, i costi, la procedura, ecc.). Ciò porterà di regola a scartare organismi arbitrali che non consentano la libera scelta dell'arbitro di parte<sup>21</sup>, come in particolare quelli che impongano di selezionarlo all'interno di una lista predisposta dall'istituzione stessa<sup>22</sup>.

Per quanto riguarda le imprese del Nordest è **particolarmente interessante la possibilità di ricorrere ai servizi della Curia Mercatorum** il cui regolamento è pienamente utilizzabile per

18 Ipotesi tipiche sono quelle della parte che non nomina il proprio arbitro o dell'arbitro di parte che non si accorda sulla scelta del presidente del tribunale arbitrale. E' evidente che in simili casi la clausola compromissoria dovrà contenere soluzioni adeguate, ad es. prevedendo l'intervento di un terzo in luogo della parte inattiva, nonché le modalità di tale intervento (ad es. il termine, decorso il quale il terzo potrà intervenire). Ove ciò non avvenga, si farà riferimento alla legge del paese in cui ha sede l'arbitrato, che potrà prevedere (ma non è detto che ciò avvenga ovunque) l'intervento, su richiesta delle parti, di un'autorità statale (di solito quella giudiziaria) ove una parte rimanga inattiva: v. ad es. il nostro art. 810 c.p.c.

19 Ciò è particolarmente importante in quanto, in assenza di accordo tra le parti sulla procedura (accordo che deve ritenersi sussistente se le parti richiamano un regolamento arbitrale), questa dovrà seguire le norme del paese in cui si svolge l'arbitrato (art. V, 1° comma, lett. (d), conv. New York: ora se tali norme sono troppo complesse o difficili da rispettare, si corre il rischio che la parte soccombente ottenga l'annullamento del lodo o riesca ad opporsi al riconoscimento dello stesso eccedendo che la procedura arbitrale non si è svolta in conformità alla legge del paese in cui l'arbitrato si è tenuto.

20 Una soluzione intermedia tra l'arbitrato *ad hoc* e quello amministrato consiste nel richiamare un apposito regolamento, come quello dell'ECE/ONU o dell'Uncitral: v. BORTOLOTTI, *Manuale*, I, § 9.2.

21 E' invece accettabile (ed anzi auspicabile) che l'organismo arbitrale assuma un certo controllo in materia, ad esempio riservandosi la nomina ufficiale dell'arbitro indicato dalla parte (il che consentirà, ad esempio, di subordinarla alla presentazione, da parte dell'arbitro, di una dichiarazione d'indipendenza, come avviene nella prassi della CCI).

22 Per una descrizione delle caratteristiche delle principali istituzioni arbitrali operanti nel commercio internazionale, v. BORTOLOTTI, *Manuale*, I, § 11.3.13.

eventuali controversie internazionali. In particolare Curia Mercatorum è in grado di gestire (e di fatto gestisce già oggi) arbitrati internazionali, in Italia o all'estero, con arbitri italiani e stranieri, offrendo garanzie di professionalità e di neutralità.

La proposta di un arbitrato della Curia Mercatorum costituisce quindi una soluzione perfettamente «presentabile» alla controparte straniera<sup>23</sup>, in alternativa agli strumenti più tipicamente internazionali.

Soprattutto nei casi in cui l'esportatore italiano si trovi (come sovente accade nei rapporti con agenti o distributori stranieri) in una posizione di relativa forza contrattuale, tale da far accettare alla controparte un arbitrato «italiano», conviene considerare attentamente questa alternativa, che può costituire una soluzione intermedia tra la previsione del foro in Italia e soluzioni arbitrali più spiccatamente internazionali.

Un esempio interessante è costituito dalla clausola sulla risoluzione delle controversie contenuta nel modello di contratto di distribuzione per l'estero elaborato da Curia mercatorum, che si riporta qui di seguito.

#### **Risoluzione delle controversie**

Tutte le controversie relative o comunque collegate al presente contratto saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento di Mediazione/Arbitrato Curia Mercatorum.

#### **5.6 Forme di arbitrato rapido o semplificato.**

Abbiamo visto in precedenza come lo strumento arbitrale appaia poco adeguato, almeno nelle forme attualmente più diffuse a livello internazionale, per la risoluzione di controversie di modesto valore economico.

Di qui la ricerca di soluzioni alternative per «piccole controversie» che consentano di ridurre tempi e costi dell'arbitrato, attraverso una semplificazione e concentrazione della procedura, pur nel rispetto, ovviamente, del principio del contraddittorio.

In quest'ottica appare particolarmente interessante la **procedura di arbitrato rapido** prevista nel regolamento Curia Mercatorum per

controversie di valore inferiore ai 150.000 euro. Questa procedura prevede che la controversia venga decisa da un arbitro unico in seguito ad un'udienza di un giorno nel corso della quale le parti presentano oralmente il loro caso ed in cui vengono sentiti eventuali testimoni. E' inoltre previsto che gli scambi di memorie scritte vengano ridotti al minimo necessario (domanda, risposta e replica, in caso di domanda riconvenzionale) e che le parti debbano sin dall'inizio e cioè già nella domanda e risposta produrre i documenti ed indicare i mezzi di prova (in particolare testimoni), in modo che sia possibile concentrare tutto il procedimento in un'unica udienza.

L'arbitrato rapido può essere utilizzato anche nel contesto dei contratti internazionali, ovviamente nella misura in cui la controparte straniera sia disposta ad accettare di sottoporsi ad un arbitrato in Italia (e cioè nel paese di una delle parti).

Un modo per far accettare più facilmente questa scelta alla controparte straniera può essere quello di prevedere la procedura rapida, gestita da Curia Mercatorum, per le controversie sotto una certa soglia di valore e pattuire una procedura più «internazionale» (ad es. arbitrato CCI) per le procedure di valore superiore alla soglia.

*This article, taken from a lecture of the author at a recent congress at the Treviso Chamber of Commerce, examines the possible arbitration options in commercial relations. Curia Mercatorum's administered arbitration is also considered, especially in its expedited form. Actually this is very suitable in the settlement of disputes having a limited economic value, even at an international level, since it offers a high quality product characterised by rapid and low costs.*


# Le ultime pubblicazioni di Curia Mercatorum

Sono recentemente stati pubblicati i numeri 12 e 13 della collana “Curia Mercatorum publishing” riguardanti rispettivamente la trascrizione degli atti del convegno dedicato alla riforma del sistema concorsuale, tenutosi a Treviso, presso l’hotel Bolognese lo scorso 7 maggio 2004 e il tema della metrologia legale, funzione che le Camere di Commercio svolgono nell’ambito delle attribuzioni loro affidate di regolazione del mercato.

Di recente pubblicazione è, inoltre, una breve ma interessante e quantomai attuale compendio dedicato ai rapporti commerciali tra Italia e Cina, il quale si pone come obiettivo quello di fornire alcune indicazioni di come i rapporti commerciali tra questi due paesi stiano evolvendosi. In particolare il lavoro vuole focalizzare la struttura del sistema economico e giuridico cinese e di quali strumenti l’imprenditore italiano possa avvalersi per tutelare la propria produzione.

Di prossima uscita (sempre nella collana “Curia Mercatorum publishing”) sarà, infine, una nuova pubblicazione dedicata al tema della proprietà industriale. Il lavoro, curato da due esperti del settore, vuole essere un supporto pratico per gli imprenditori ed i loro consulenti, al fine di sensibilizzarli sulla necessità di tutelare al meglio le loro invenzioni o i loro marchi, spesso privi di efficace tutela.

*The article mentions Curia Mercatorum's latest publications. In particular, it gives an account of the transcription of the proceedings of a congress on the reform of bankruptcy law, a work on legal metrology and another one on commercial relations between Italy and China. Another work concerning the topic of industrial property will soon be released.*



# Agenda

## Workshop

### Il codice di proprietà industriale

10 giugno 2005

organizzato in collaborazione con Treviso Tecnologia.

Iniziativa a pagamento

Per informazioni:

Curia Mercatorum

tel. 0422/91 78 91

e-mail:

info@curiamercatorum.com

CURIA MERCATORUM  
Via Roma, 4 - Centro Cristallo  
31020 Lancenigo di Villorba (TV)  
Tel. 0422.917891  
Fax 0422.917893  
<http://www.curiamercatorum.com>  
e-mail: info@curiamercatorum.com

Chiuso in macchina il  
18 maggio 2005

NEWSLETTER  
Anno IX - Numero 1/2005  
Periodico trimestrale  
<http://www.curiamercatorum.com>  
e-mail: info@curiamercatorum.com

Reg. Trib. TV n° 1024  
Poste Italiane S.p.A.  
Spedizione in abbonamento Postale  
70% - DCB TV  
TAXE PERÇUE (Tassa riscossa)

DIRETTORE RESPONSABILE  
Marco D'Ereditià

REDATTORI  
Antonio Nascimben  
Francesca Dal Molin

Stampa:  
S.I.T. Società Industrie Tipolitografiche  
Via Einaudi, 2  
31030 Dosson di Casier (TV)  
Tel. 0422/634161 - Fax 0422/633647

continua da pag. 1 - Il Progetto WEBCURIA ...

diventano sempre più frequenti, l'utilizzo dello strumento informatico per la gestione anche delle conciliazioni. In sostanza la comunità europea si pone l'obiettivo di tutelare in particolare il consumatore anche nel mercato elettronico globale.

Sono quindi apparsi nel panorama italiano, per iniziativa delle Camere di Commercio, i primi esempi di infrastrutture informatiche per la gestione delle cosiddette ODR (On line Dispute Resolution). Quelli offerti da Milano e Firenze sono stati i primi esempi. Curia Mercatorum, dopo una attenta fase di analisi ed osservazione del fenomeno, ha sviluppato anch'essa un progetto per la realizzazione del portale WebCuria, che consentirà di gestire on line determinate controversie e la cui presentazione ufficiale al pubblico è prevista entro il mese di giugno.

Attraverso il supporto di Treviso Tecnologia, l'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Treviso per l'innovazione tecnologica, è stata sviluppata una specifica applicazione informatica che si vuole porre come soluzione di compromesso tra le due principali impostazioni per la realizzazione dell'ODR: quella cioè gestita tramite messaggistica e quella riferita sostanzialmente alla chat line.

Con una particolarità caratterizzante però. La fase preliminare può concludersi precedentemente l'incontro collegiale e con la possibilità di gestire quest'ultimo, qualora si tenga, anche attraverso un sistema di videoconferenza e non di mero colloquio scritto (utilizzando le applicazioni VOIP).

Il sistema applicativo, caratterizzato ovviamente da sistema di massima protezione e riservatezza, al quale si accede previa registrazione, prevede la possibilità di attivare ed accettare informaticamente una proposta di conciliazione, fase dalla quale discende in automatico, attraverso l'intervento dell'amministratore di sistema (la segreteria di Curia Mercatorum), una serie di comunicazioni relative alla individuazione del conciliatore, alla fissazione della data dell'incontro e così via. Non viene tralasciato peraltro il rispetto per la forma giuridica degli atti fondamentali, che seppur anticipati via posta elettronica, vengono poi gestiti anche su supporto cartaceo qualora necessitino di apposite sottoscrizioni (e da qui si ricava il largo margine di sviluppo del sistema allorché si renderà diffuso al meglio la firma digitale e

saranno fruibili i sistemi di archiviazione dei documenti in originale informatico rispondenti alle norme di legge).

Una volta individuato il conciliatore e formato il fascicolo informatico, al quale hanno esclusivo accesso le parti ed il mediatore ovviamente, è possibile il dialogo tra i protagonisti indipendentemente dall'incontro: ciò potrebbe comunque portare al raggiungimento dell'accordo. Qualora ciò non avvenisse, sarà possibile tenere l'incontro di conciliazione on line delocalizzato, ognuno dalla propria postazione internet; esso è impostato secondo le metodologie ordinarie della conciliazione: incontri congiunti, incontri separati e così via.

Ciò può avvenire in maniera scalare, in relazione alla dotazione informatica dei partecipanti: dalla semplice chat è possibile passare alla video conferenza, senza precludere le regole di cui si diceva prima. La filosofia che ha spinto alla realizzazione del progetto così come concepito è quella di offrire da un lato un servizio versatile, duttile, flessibile, utilizzabile anche da chi ha minima dimestichezza con internet, dall'altro di mantenere l'impostazione della conciliazione, così come è stata assimilata nei principi dal confronto con il mondo anglosassone, anche nella sua gestione on line.

Ma di più: sviluppando il progetto ci si è resi conto che il sistema, soprattutto per la parte relativa alla videoconferenza, consentirà di affrontare conciliazioni instaurate in maniera "tradizionale", ma che per meri problemi logistici non si sarebbero tenute (si pensi ad alcune mediazioni in materia di telecomunicazioni od a controversie di modesto valore o con imprese estere, ove i costi di trasferta a volte superano il valore della controversia stessa).

Sotto altro profilo, particolare attenzione dovrà essere data alla preparazione del conciliatore, sia perché deve avere confidenza con il mezzo informatico, sia perché l'approccio con le parti deve ingenerare il medesimo rapporto di fiducia che si instaura in una conciliazione "fisica": dialogare davanti allo schermo di un computer talvolta può non essere così rassicurante!

Questa è la nuova sfida che affronta Curia Mercatorum, nel successo della quale peraltro nutriamo fiducia.